

Allegato A
alla deliberazione della Giunta regionale n. 715 in data 5/08/2020

**ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E ARTIGIANATO**

Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità

Attività produttive e cooperazione

**Bando a favore di imprese industriali e
artigiane nell'ambito della Strategia di
specializzazione intelligente della Valle
d'Aosta**

SOLUZIONI FASE 2

Sommario

PARTE PRIMA	3
<i>Disposizioni generali</i>	3
<i>Art. 1 – Caratteristiche generali</i>	3
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	4
<i>Art. 3 – Obiettivi tecnologici</i>	7
<i>Art. 4 – Interventi agevolabili</i>	8
<i>Art. 5 – Ambiti di intervento</i>	8
<i>Art. 6 – Risorse disponibili</i>	8
<i>Art. 7 – Beneficiari</i>	9
<i>Art. 8 – Requisiti soggettivi</i>	11
PARTE SECONDA	15
<i>Disposizioni specifiche</i>	15
<i>Art. 9 – Linea 1 - Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento</i>	15
<i>Art. 10 – Linea 2 – Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento</i>	16
<i>Art. 11 – Spese ammissibili</i>	16
PARTE TERZA	21
<i>Disposizioni procedurali</i>	21
<i>Art. 12 – Presentazione delle domande di contributo</i>	21
<i>Art. 13 – Modalità di valutazione delle domande</i>	21
<i>Art. 14 – Criteri di ammissibilità</i>	21
<i>Art. 15 – Criteri di valutazione</i>	22
<i>Art. 16 – Graduatoria</i>	24
<i>Art. 17 – Avvio e chiusura dei Progetti ed erogazione del contributo</i>	24
<i>Art. 18 – Rinuncia</i>	25
<i>Art. 19 – Controlli</i>	25
<i>Art. 20 – Obblighi dei beneficiari</i>	26
<i>Art. 21 – Revoca del contributo</i>	27
<i>Art. 22 – Cumulo dei contributi</i>	28
<i>Art. 23 – Diritti di proprietà intellettuale</i>	28
<i>Art. 24 – Riservatezza e protezione dei dati personali</i>	28
<i>Art. 25 – Promozione dei Progetti</i>	28
<i>Art. 26 – Responsabilità</i>	28
<i>Art. 27 – Norme applicabili</i>	28
<i>Art. 28 – Responsabile del procedimento</i>	29
<i>Art. 29 – Modalità di ricorso</i>	29

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1 – Caratteristiche generali

Il presente Bando ha lo scopo di favorire la realizzazione di **Progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione**, di breve durata, finalizzati:

- alla realizzazione e sperimentazione di soluzioni innovative per consentire il contrasto alla diffusione dell'epidemia di Covid-19;
- alle riconversioni aziendali per la produzione di soluzioni innovative per consentire il contrasto alla diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Con il presente Bando si intende contribuire a rilanciare l'economia regionale nella Fase 2 di recupero della piena attività del sistema produttivo ed economico.

In particolare la Regione intende sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni (prodotti o servizi) di tempestiva applicazione, che possano avere la più ampia diffusione e ricaduta su tutto il territorio regionale, per consentire il contrasto alla diffusione dell'epidemia di Covid-19, con la finalità di prevenire, ridurre, annullare il rischio di contaminazione a protezione degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro, negli esercizi commerciali, nei luoghi di fruizione di servizi (quali, ad esempio, banche, CAF, uffici postali), nei luoghi di socializzazione e di ricreazione (quali, ad esempio, alberghi teatri, musei, ristoranti, cinema e località turistiche), nelle attività sportive, nelle attività scolastiche e formative, nel sistema di trasporto per la mobilità pubblica e privata, nelle case di cura, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli uffici della pubblica amministrazione.

Il Bando si articola in due Linee di finanziamento:

- la **Linea 1**, che finanzia Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- la **Linea 2**, che finanzia Progetti di innovazione.

Il presente Bando costituisce applicazione:

- dell'articolo 56 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 *“Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, *“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”*;
- della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, *“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane”*;
- della decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 di autorizzazione del regime di aiuti SA.57021, adottata sulla base della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 *“Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19”*, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alle sezioni 3.6. (Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19) e 3.8. (Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19);
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*.

Art. 2 – Definizioni

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera

soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Centri di ricerca: entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del Progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, le reti di impresa con soggettività giuridica mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai Progetti oggetto del presente Bando.

Consorzio: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

Consorzio di ricerca: soggetti costituiti ai sensi degli articoli n. 2612 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna).

Contratto di rete: con il contratto di rete (introdotto con l'art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*), convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009, n. 99, e con legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata in forza di legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83/2012) e di D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Deliverable: prodotto ottenuto al termine di una fase del Progetto che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

Diffusione delle conoscenze: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Disciplina RSI: Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione è contenuta nella Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27/06/2014.

Imprese: si considera impresa qualsiasi entità, che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- a. grandi imprese (GI): le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento GBER;
- b. piccole e medie imprese (PMI): le imprese, individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- c. piccole imprese (PI): le imprese, individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER, che occupano meno di 50 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- a. i dati delle eventuali società associate alla MI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;

b. i dati delle eventuali società collegate alla MI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che della definizione si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/native+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it>

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

Imprese in difficoltà: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, del Regolamento GBER, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Imprese straniere: nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del Progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Investimenti innovativi: investimenti che l'impresa intende effettuare per riconvertire la propria attività o avviare una nuova linea di produzione o di erogazione di servizi rivolta ai prodotti e ai servizi elencati nel presente Bando per la Linea 2. I Progetti non potranno riguardare copie pedissequa di soluzioni già disponibili a mercato, ma dovranno presentare significative modifiche, ad esempio per essere adattate a rispondere all'attuale situazione di emergenza. In nessun caso potranno essere finanziati Progetti che riguardino la mera introduzione di tecnologie, applicazioni e dispositivi presso il proponente, anche se finalizzati alla messa in sicurezza del proprio luogo di lavoro, potrà comunque

essere ammessa la sperimentazione nella propria azienda delle soluzioni progettuali proposte.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Progetto di ricerca e sviluppo: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un Progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

Quadro temporaneo: si tratta di una disciplina transitoria che può essere applicata a favore delle imprese che aderiscono al presente Bando, indipendentemente dagli aiuti in regime "*de minimis*" dei quali l'impresa possa aver già usufruito. Tale disciplina è contenuta nella Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19*", integrata dalle successive comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 e C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020. Per regioni ed enti locali in Italia, l'applicazione di tale Quadro è stata autorizzata dalla Commissione con la decisione C(2020)3482 final del 21 maggio 2020.

Regolamento "de minimis": definizione dell'aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, aiuti soggetti alla stessa regola "*de minimis*" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a quello previsto dal Reg. UE n. 1407/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini della verifica del rispetto di tale massimale si deve tener conto di tutti gli aiuti ottenuti (concessi) a titolo di "*de minimis*", ai sensi di qualsiasi Regolamento "*de minimis*". In ogni caso, l'aiuto deve rispettare tutte le condizioni di cui al citato Regolamento.

Regolamento GBER: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L. 187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

S3: nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy* – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo

economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

S3 Valle d'Aosta: la Regione Valle d'Aosta ha definito la propria Strategia di specializzazione intelligente, che è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 961 del 11 luglio 2014 e modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 26 marzo 2018. La S3 è reperibile al link:

https://www.regione.vda.it/Portale_impresa/Strumenti_di_programmazione/Smart_Specialisation_Strategy/default_i.aspx

Soggetto capofila: è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali ed è dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

TRL: il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia.

Unità lavorative annue (ULA): numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno durante un anno.

I lavoratori subordinati impiegati a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA. I lavoratori subordinati che iniziano o cessano l'attività nel corso dell'anno rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Unità produttiva: per unità locale produttiva si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o per il Progetto di innovazione. L'unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Non saranno considerati unità locale produttiva immobili qualificati come "ufficio" o "magazzino" o altre classificazioni che non coincidano con la precedente definizione.

In deroga a tale principio, sono ammessi gli immobili qualificati come "ufficio" o "magazzino" se il proponente è un'impresa di servizi, ma dovrà dimostrare che in tale sede sia realizzata stabilmente un'attività di servizi e che vi si realizzerà il Progetto presentato.

Art. 3 – Obiettivi tecnologici

Mediante il presente Bando la Regione sostiene Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o innovazione che siano finalizzati alla realizzazione e sperimentazione di soluzioni (prodotti e servizi) innovative per consentire il contrasto all'epidemia di Covid-19 e siano in grado di essere rapidamente industrializzate e adottate su scala adeguata alla domanda almeno regionale.

I Progetti dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- produrre soluzioni tecnologiche innovative per utilizzare materiali già esistenti, sperimentare nuovi materiali, tecnologie e trattamenti superficiali per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale o comunque di dispositivi per ridurre il rischio di contaminazione;
- produrre soluzioni, tecnologiche o organizzative, innovative in grado di prevenire, ridurre, annullare il rischio di contaminazione degli operatori e degli utenti e garantire il distanziamento e la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, sia in ambito produttivo che nel settore dei servizi. Tali soluzioni potranno essere basate sull'applicazione di tecnologie digitali per la realizzazione di servizi o di prodotti informatici, ma potranno anche riguardare altri aspetti legati ad esempio alla sanificazione degli ambienti, o a dispositivi per favorire il distanziamento fisico o temporale delle persone negli ambiti di fruizione, sistemi di monitoraggio della sicurezza in ambienti aperti al pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una significativa aggregazione di persone. Rientrano in questo obiettivo anche lo sviluppo di soluzioni innovative per favorire il lavoro a distanza.
- favorire la riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di soluzioni innovative per consentire il contrasto alla diffusione dell'epidemia di Covid-19, quali ad esempio dispositivi di protezione individuale o soluzioni innovative di cui ai punti precedenti, limitatamente alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione ed eventuale certificazione dei prodotti.

I Progetti potranno comportare l'acquisizione di conoscenze, brevetti o attrezzatura finalizzata ad ottenere gli obiettivi sopra descritti.

I Progetti dovranno riguardare lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni che possano immediatamente passare alla fase di produzione e commercializzazione al termine del Progetto.

Per garantire un significativo tasso di successo dei Progetti e conseguire un rapido impatto sulla ripresa produttiva, saranno ammessi Progetti che siano in grado di raggiungere un **TRL** finale almeno pari a 8.

Art. 4 – Interventi agevolabili

Con la **Linea 1**, il Bando intende promuovere la realizzazione di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi da parte di imprese industriali, mediante la concessione di contributi.

Con la **Linea 2**, il Bando intende promuovere la realizzazione di Progetti di innovazione, da parte di imprese industriali e artigiane, mediante la concessione di contributi a sostegno di investimenti, la produzione di prodotti o servizi connessi alla situazione emergenziale da Covid-19 quali, ad esempio:

- medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, loro prodotti intermedi, principi attivi farmaceutici e materie prime;
- dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e materie prime necessarie;
- disinfettanti e relativi prodotti intermedi e materie prime chimiche necessarie per la loro produzione;
- strumenti di raccolta e trattamento dei dati.

Art. 5 – Ambiti di intervento

I Progetti dovranno necessariamente riferirsi ad uno specifico ambito di specializzazione tra quelli individuati dalla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente.

Art. 6 – Risorse disponibili

Per il finanziamento della **Linea 1**, il presente Bando dispone di un ammontare di risorse pari a 835.000,00 €.

Per il finanziamento della **Linea 2**, il presente Bando dispone di un ammontare di risorse pari a 750.587,78 €.

La disponibilità indicata costituisce il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei Progetti presentati a valere sul presente Bando.

Tuttavia, nel caso in cui l'esito delle valutazioni porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee il cui fabbisogno finanziario ecceda le disponibilità, la Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie o di ripartire diversamente le risorse fra le 2 Linee.

Art. 7 – Beneficiari

Disposizioni comuni

Possono presentare domanda, per entrambe le Linee di intervento, le imprese che esercitano un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007":

- sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;
- sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12;
- sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;
- sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86.

Una stessa impresa può presentare al massimo **una domanda di contributo** per ogni Linea di intervento.

Disposizioni specifiche per la Linea 1 (Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

Possono presentare domanda le **imprese industriali** che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, con almeno 10 dipendenti, se presentano Progetti in forma singola, e con almeno 5 dipendenti, se presentano Progetti in collaborazione con altre imprese partecipanti.

Inoltre possono presentare domanda:

- **i consorzi di ricerca** fra imprese industriali con almeno 5 dipendenti;
- **le reti di impresa**, composte da almeno 3 imprese industriali, operanti nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- **i centri di ricerca** con almeno 5 dipendenti.

Qualora il centro di ricerca svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul centro di ricerca, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Il numero di dipendenti dell'impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA). I richiedenti, sia in forma singola che congiunta, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della presentazione della domanda o dell'avvio del Progetto (a seconda di quale momento sia il precedente) e dovranno mantenerlo per tutta la durata del Progetto.

Le **imprese** possono presentare domanda **individualmente o in forma congiunta** attraverso espliciti accordi di collaborazione, mediante:

- raggruppamenti temporanei di imprese;
- contratti di rete;
- altri contratti di collaborazione previsti dall'Unione europea.

I centri di ricerca e i consorzi di ricerca devono presentare domanda **in forma congiunta con imprese**.

I richiedenti devono individuare nel Progetto il soggetto **capofila**, cioè il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti della Regione. Soltanto le imprese possono rivestire il ruolo di soggetti capofila.

Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:

- stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del Progetto;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale;

- monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del Progetto.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese**, la costituzione del raggruppamento dovrà avvenire precedentemente all'avvio del Progetto e l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:

- la condivisione della proposta, il consenso e l'impegno a lavorare, congiuntamente, le modalità e i termini della collaborazione;
- l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
- la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del Progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
- l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del Progetto.

Nel caso di **reti di impresa** prive di soggettività giuridica sono considerati beneficiari tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 che partecipano al Progetto. Possono far parte dell'aggregazione anche soggetti che non rispettano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 (ad esempio imprese con sede all'estero che, però, non potranno essere beneficiari di contributi e, pertanto, le spese che dovessero eventualmente sostenere, non saranno ritenute ammissibili a contributo, ma concorreranno alla valutazione del Progetto presentato).

Qualora, invece, la rete sia dotata di soggettività giuridica, la stessa sarà considerata beneficiario del contributo.

Il **contratto di rete** deve essere già stato stipulato al momento della presentazione della domanda di contributo o dell'avvio del Progetto (a seconda di quale momento sia il precedente), anche se non ancora iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è registrato ciascun partecipante alla rete e copia del contratto di rete dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda.

Per **Progetto in collaborazione** si intende un Progetto in cui almeno 2 partner partecipano alla concezione del Progetto, collaborano alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati.

In questo caso tutti i soggetti che partecipano al Progetto presentato devono possedere i requisiti di cui al presente Bando.

Precedentemente all'avvio del Progetto dovrà essere stipulata una **dichiarazione di collaborazione** che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. La dichiarazione di collaborazione dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al Progetto.

Per poter usufruire della maggiorazione percentuale per la collaborazione transfrontaliera, **la collaborazione** deve essere **effettiva**.

Si ha collaborazione effettiva tra imprese nel caso di Progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del Progetto di collaborazione;
- e
- il Progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).

Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

Si ha collaborazione effettiva tra un'impresa, che rientri tra i soggetti beneficiari, e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, se tali organismi partecipano al Progetto esponendo costi pari ad almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

La collaborazione dovrà essere formalizzata mediante la stipula di un **contratto di collaborazione**

prima dell'avvio del Progetto.

Nel contratto dovranno essere definite le modalità della collaborazione ed i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al Progetto.

Disposizioni specifiche per la Linea 2 (Progetti di innovazione)

Possono presentare domanda le imprese industriali e artigiane senza limiti di dipendenti e in forma singola.

Art. 8 – Requisiti soggettivi

Le imprese con sede legale in Italia devono possedere, al momento della presentazione della domanda o al momento dell'inizio del Progetto, a seconda di quale momento sia il precedente, i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese;
- b. essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente. In deroga a tale principio, si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;
- c. avere un'unità produttiva sul territorio regionale, che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza, o impegnarsi ad attivarla **prima dell'avvio del Progetto**. Nell'unità produttiva regionale dovrà essere esercitata un'attività economica rientrante fra quelle indicate all'articolo 7;
- d. soddisfare il seguente **parametro di capacità economico-finanziaria**:
 - patrimonio netto > (costo Progetto di ricerca/ di innovazione – contributo pubblico)/2, per le grandi e medie imprese,
 - patrimonio netto > (costo Progetto ricerca/di innovazione – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Per quanto riguarda il requisito di cui al presente comma si applicano le seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri Progetti di ricerca/di innovazione finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi;
- il parametro è calcolato ponderando il costo del Progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del Progetto stesso.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per la determinazione del patrimonio netto sono presi in considerazione:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di società di persone, per patrimonio netto si intende il capitale versato.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere certificato da un commercialista.

Nel caso di Progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutti i soggetti partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto;

- e. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- f. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei richiedenti;
- g. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel Progetto;
- h. non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- i. non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi 2 anni, oppure 5 anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;
- j. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- k. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente;
- l. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- m. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- n. in conformità con la normativa comunitaria attualmente vigente, non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- o. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 o della l.r. 6/2003 e successivamente revocati;
- p. non partecipare al Progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
- q. non essere associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE;
- r. in caso di presentazione di un Progetto a valere sulla Linea 2, rispettare il massimale previsto per gli aiuti "*de minimis*", a livello di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del reg. (UE) 1407/2013, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
- s. le imprese che presentano domanda per un progetto di innovazione, di cui alla linea 2, possono, in deroga a quanto previsto dalla lettera b), essere attive anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo purché prima dell'inizio del Progetto e non devono, di conseguenza, necessariamente soddisfare il parametro di cui alla lettera d), purché dimostrino di poter sostenere l'investimento con adeguati mezzi finanziari.

Le **imprese con sede legale all'estero** devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi;
- b. essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- c. in conformità con la normativa comunitaria attualmente vigente, non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- d. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- e. impegnarsi ad attivare un'unità produttiva sul territorio regionale, che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza, prima dell'avvio del Progetto. Nell'unità produttiva regionale dovrà essere esercitata un'attività economica rientrante fra quelle indicate all'articolo 7;
- f. soddisfare il seguente **parametro di capacità economico-finanziaria**:
 - patrimonio netto > (costo Progetto di ricerca/ di innovazione – contributo pubblico)/2, per le grandi e medie imprese,
 - patrimonio netto > (costo Progetto ricerca/di innovazione – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Per quanto riguarda il requisito di cui al presente comma si applicano le seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri Progetti di ricerca / di innovazione finanziati con

risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi;

- il parametro è calcolato ponderando il costo del Progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del Progetto stesso.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per la determinazione del patrimonio netto sono presi in considerazione:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di società di persone, per patrimonio netto si intende il capitale versato.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere certificato da un commercialista.

Nel caso di Progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutti i soggetti partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

- g. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel Progetto;
- h. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- i. non partecipare al Progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
- j. non essere associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

I centri di ricerca non aventi natura di impresa devono possedere, al momento della presentazione della domanda o al momento dell'inizio del Progetto, a seconda di quale momento sia il precedente, i seguenti requisiti:

- a. avere un'unità produttiva sul territorio regionale o impegnarsi ad attivarla prima dell'avvio del Progetto;
- b. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- c. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei richiedenti;
- d. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel Progetto;
- e. non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- f. non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi 2 anni, oppure 5 anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;
- g. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- h. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente;
- i. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- j. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;

- k. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 o della l.r. 6/2003 e successivamente revocati;
- l. non partecipare al Progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
- m. non essere associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

PARTE SECONDA

Disposizioni specifiche

Art. 9 – Linea 1 - Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento

Sono finanziabili Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di **durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi** e che prevedano un costo totale ammissibile **non inferiore a 50.000 €**, determinato sia in sede di presentazione della domanda che di rendicontazione delle spese.

Per le imprese con sede legale in Italia, il presente Bando consente il finanziamento di Progetti avviati a partire dal **1° febbraio 2020**.

Pertanto le domande di contributo seguiranno due procedure amministrative diverse relative a:

- **Progetti già realizzati**, interamente o parzialmente, al momento della presentazione della domanda;
- **Progetti non ancora realizzati** al momento della presentazione della domanda. Tali Progetti dovranno essere avviati dopo la comunicazione degli esiti della valutazione. Tuttavia i richiedenti potranno avviare i Progetti già dal momento della presentazione della domanda con la procedura “salvo buon fine”. In questo caso il richiedente deve dichiarare formalmente di impegnarsi a sostenere in proprio i costi qualora il Progetto non venisse ammesso a finanziamento e volesse completarne la realizzazione, nonché a seguire in ogni caso le modalità di realizzazione e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando.

I Progetti dovranno avere un Responsabile scientifico adeguatamente qualificato, che dovrà essere dipendente o collaboratore del capofila e dovrà assicurare una presenza costante alle attività del Progetto.

Considerata la finalità del Bando, alle imprese che coinvolgono nella sperimentazione delle soluzioni l'unità operativa valdostana di un'impresa o una pubblica amministrazione locale, che rivestono il ruolo di **early adopter** ("utente precoce"), rendendosi disponibili a sperimentare, entro il termine del Progetto, il prodotto o servizio oggetto della ricerca, senza esporre costi, verrà attribuito un punteggio specifico.

I contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nell'articolo 9, non potranno superare i seguenti **massimali di importo**:

- per le grandi imprese: 200.000 €
- per le medie imprese: 150.000 €
- per gli organismi di ricerca 150.000 €
- per le piccole imprese: 100.000 €.

L'**intensità di aiuto** prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

- nel caso di Progetti presentati da imprese individualmente l'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Organismo di ricerca
ricerca industriale e sviluppo sperimentale	80%	80%	80%	100%

- nel caso di Progetti presentati da imprese in forma collaborativa tra almeno 2 imprese indipendenti o tra un'impresa ed un organismo di ricerca, l'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese	Organismo di ricerca
ricerca industriale e sviluppo sperimentale	80%	80%	80%	100%
ricerca industriale e sviluppo sperimentale in caso di collaborazione transfrontaliera	95%	95%	95%	100%

Per le imprese i massimali sono stabiliti sulla base del *Quadro temporaneo*, mentre per gli organismi di ricerca sulla base della Disciplina RSI.

Per tutti i Progetti la parte prevalente dell'attività di ricerca dovrà essere **svolta in Valle d'Aosta** e le ricadute, in termini di qualità del sistema della ricerca, di impatto sull'occupazione e di competitività del sistema produttivo dovranno avvenire a favore del territorio regionale.

Art. 10 – Linea 2 – Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento

Sono finanziabili Progetti di innovazione completati entro **6 mesi** dalla data di concessione dell'aiuto.

Se il termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del **25%** dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario.

Per le imprese con sede legale in Italia il presente Bando consente il finanziamento di Progetti avviati a partire dal **1° febbraio 2020**.

Pertanto le domande di contributo seguiranno due procedure amministrative diverse relative a:

- **Progetti già realizzati**, interamente o parzialmente, al momento della presentazione della domanda. Tali progetti sono finanziabili nel limite massimo di spesa ritenuta ammissibile di euro 50.000,00.
- **Progetti non ancora realizzati** al momento della presentazione della domanda. Tali Progetti dovranno essere avviati dopo la comunicazione degli esiti della valutazione. Tuttavia i richiedenti potranno avviare i Progetti già dal momento della presentazione della domanda con la procedura “salvo buon fine”. In questo caso il richiedente deve dichiarare formalmente di impegnarsi a sostenere in proprio i costi qualora il Progetto non venisse ammesso a finanziamento e volesse completarne la realizzazione, nonché a seguire in ogni caso le modalità di realizzazione e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando.

L'**intensità di aiuto** prevista è pari all'**80 %** dei costi ritenuti ammissibili, e i contributi concedibili ad ogni beneficiario non potranno superare i seguenti **massimali di importo**:

- per le grandi e medie imprese: 150.000 €;
- per le piccole imprese: 80.000 €.

Sono finanziabili investimenti che prevedono un **costo complessivo ammissibile non inferiore a 10.000 €**, determinato sia in sede di presentazione della domanda che di rendicontazione delle spese.

Art. 11 – Spese ammissibili

Per la realizzazione dei Progetti potranno essere riconosciute solo le spese effettivamente necessarie per il Progetto di ricerca o di innovazione, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del Progetto e, comunque, **dopo l'avvenuto avvio del Progetto**.

Il piano economico di ciascun Progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- a. personale dipendente;
- b. macchinari, attrezzature, strumenti e impianti collegati;
- c. materiali;
- d. consulenze e prestazioni di terzi;
- e. ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- f. fideiussione;
- g. spese generali supplementari derivanti dal Progetto.

Non sono ammissibili spese per l'acquisto di beni usati, automezzi, arredi, scorte e materiali di consumo.

Nel caso di Progetti presentati a valere su entrambe le linee di intervento dovranno essere individuate separatamente le voci di spesa relative alla Linea 1 e quelle relative alla Linea 2.

Gli aiuti previsti nella Linea 1, per tutte le voci di spesa, sono interamente concessi nell'ambito del

Quadro temporaneo.

Gli aiuti previsti nella Linea 2, limitatamente alle voci di spesa di cui alle lettere a), b), d) ed e), sono concessi nell'ambito del *Quadro temporaneo*. Gli aiuti relativi alle spese di cui alle lettere c) e f) sono concessi ai sensi del Regolamento «*de minimis*».

Gli aiuti nell'ambito del *Quadro temporaneo* sono concessi, per ogni singola impresa, per un importo massimo complessivo pari ad 800.000 €.

Gli aiuti nell'ambito del Regolamento “*de minimis*” sono concessi, per ogni singola impresa, entro il limite dell'importo complessivo di 200.000 €, considerando l'esercizio finanziario riferito alla richiesta di contributo e i due esercizi finanziari precedenti. Ai fini del rispetto dei limiti di aiuto, l'impresa fornisce dichiarazione degli aiuti percepiti in regime *de minimis* in ordine all'esercizio finanziario riferito alla richiesta di contributo e ai due esercizi finanziari precedenti.

Sono considerate ammissibili le voci di spesa sopra indicate, purché strettamente riferibili ai Progetti di ricerca/innovazione finanziati. Gli uffici avranno la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le fatture quietanzate, intestate al beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali dovranno essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di Progetto.

In relazione ai pagamenti, i beneficiari dovranno rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati.

Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità e, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il beneficiario (imprese associate o imprese collegate), il beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti i criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui al presente Bando. In particolare, in fase di rendicontazione, il beneficiario sarà tenuto a presentare, oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati, relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato”, anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto, sarà considerato ammissibile il minore tra quello indicato in fattura al netto dell'I.V.A., o in altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri, presente nel rendiconto.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

In sede di rendicontazione se il Progetto avrà realizzato un investimento inferiore all'approvato dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal Progetto a fronte di un investimento inferiore.

I contributi saranno concessi ed erogati a fronte delle spese sostenute per le seguenti voci di spesa.

a) Personale dipendente

Saranno ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del Progetto di ricerca/innovazione in possesso di adeguata qualificazione, incluso il personale ausiliario.

Per la Linea 1, la spesa del personale dipendente deve essere esposta utilizzando l'unità di costi standard pari a 30/€ ora.

Per la Linea 2, la spesa del personale dipendente sarà determinata in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel Progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

Per entrambe le linee, le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

b) Macchinari, attrezzature, strumenti e impianti collegati

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non saranno ammesse a contributo attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Per la Linea 1, le spese ammissibili a contributo per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti nuovi saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il Progetto, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il Progetto.

Per la Linea 2 le spese ammissibili a contributo per l'acquisizione di macchinari, attrezzature e strumenti nuovi saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per macchinari, attrezzature e strumenti nuovi da utilizzare esclusivamente per il Progetto di innovazione, le spese ammissibili sono determinate dall'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per gli impianti collegati a macchinari, attrezzature e strumenti nuovi da utilizzare esclusivamente per il Progetto di innovazione, le spese ammissibili sono determinate dalle fatture dei materiali e della manodopera impiegata per l'installazione degli stessi. Per quanto concerne le spese di progettazione e collaudo degli impianti, le spese ammissibili sono determinate dalle relative fatture e/o onorari professionali;
- non sono ammessi a contributo, per la Linea 2, macchinari, attrezzature, strumenti e impianti che non siano esclusivamente dedicati al Progetto di innovazione oggetto della domanda.

Le spese relative all'acquisto e/o realizzazione di macchinari, linee produttive ed impianti saranno considerate ammissibili anche se realizzate attraverso acquisizione separata di diversi componenti e materiali, funzionalmente assemblati e/o funzionali/funzionanti tra loro in modalità on line, wi-fi, ethernet. Le spese di progettazione e collaudo degli impianti saranno ammesse solo se strettamente attinenti agli impianti finanziati, con espressa descrizione di dettaglio nella documentazione di spesa riferita alla prestazione professionale.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale o nella progettazione, sperimentazione e produzione dei prodotti. Non saranno ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

c) Materiali

Saranno ammessi a contributo i materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del Progetto di ricerca/innovazione

direttamente dal gruppo di lavoro e per la produzione dei prodotti previsti dai Progetti. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo del materiale presso l'unità produttiva locale. In caso di acquisto all'estero, la spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, carta per stampanti.

d) Consulenze e prestazioni di terzi

Le spese relative alle consulenze di ricerca/innovazione potranno comprendere:

- le consulenze affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere la metà della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca/innovazione dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al Progetto.

Il costo delle consulenze di ricerca/innovazione affidate a imprese associate o collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del Progetto di ricerca ammesso a contributo, nel rispetto del limite di spesa complessiva ammessa al di fuori del territorio regionale.

Le spese relative alle consulenze di ricerca/innovazione saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

- le prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo parasubordinato, occasionali.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non saranno ammissibili le spese per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria.

e) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti

La ricerca contrattuale, finanziabile solo nell'ambito della Linea 1, consiste nella realizzazione di una parte del Progetto da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato, oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione, oppure
- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella loro capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

Per la Linea 1 e per la Linea 2, le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione

ritenuta equipollente.

Per la Linea 1 e per la Linea 2, le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del Progetto, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il Progetto.

Saranno ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non saranno ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

f) Fideiussione

Sarà ammesso all'agevolazione il costo della fideiussione necessaria per l'ottenimento dell'anticipazione di cui all'art. 17 del Bando.

g) Spese generali supplementari derivanti dal Progetto

Le spese generali saranno determinate forfettariamente nella misura pari al 25% della spesa complessiva ammessa a contributo per il personale dipendente impegnato nella realizzazione del Progetto. Non sarà necessario produrre documenti giustificativi.

PARTE TERZA

Disposizioni procedurali

Art. 12 – Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo, presentate in bollo utilizzando la modulistica presente sul sito internet della Regione, dovranno pervenire tramite PEC al Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, Piazza della Repubblica, 15 – Aosta.

Il presente Bando è aperto fino al **23 novembre 2020** e sono previste 2 scadenze di valutazione delle domande:

- alla prima scadenza verranno valutate le domande presentate entro il 30 settembre 2020, relative a Progetti già realizzati o parzialmente realizzati;
- alla **seconda scadenza** verranno valutate le domande presentate entro il 23 novembre 2020, relative a Progetti ancora da realizzare.

Linea 1: per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti agli uffici della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità - e-mail: g.dandrea@regione.vda.it e f.clermont@regione.vda.it

Linea 2: per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti agli uffici della Struttura attività produttive e cooperazione - e-mail: f.serra@regione.vda.it e a.spalla@regione.vda.it

La proposta progettuale, allegata alla domanda di contributo, dovrà contenere:

- gli obiettivi e il grado di innovazione del Progetto, la sua descrizione con la previsione delle varie fasi di realizzazione e il cronoprogramma;
- la descrizione delle capacità tecniche del proponente e delle competenze umane coinvolte nel Progetto;
- la sostenibilità dell'investimento in ordine alla fattibilità economico-finanziaria, alla fattibilità industriale, all'impatto sul territorio e alle prospettive di mercato;
- il piano finanziario, che contenga le voci di spesa ed indichi il reperimento dei fondi per la copertura del costo totale dell'investimento al netto del contributo previsto dal Bando (mezzi liquidi disponibili, apporto del capitale dei soci, di terzi, finanziamenti bancari, ecc...);
- l'entità del patrimonio netto.

Art. 13 – Modalità di valutazione delle domande

L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi successive:

- prima fase di valutazione formale dell'ammissibilità della domanda;
- seconda fase di valutazione tecnica dei contenuti del Progetto presentato ed assegnazione del punteggio.

Le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione formale.

La seconda fase di valutazione tecnica dei contenuti dei Progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dall'articolo 14.

La valutazione tecnica sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata dalla Regione.

L'iter di valutazione sarà completato entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art. 14 – Criteri di ammissibilità

Saranno ammesse a valutazione tecnica le domande che:

- provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8;
- siano complete; ove la domanda sia, incompleta, irregolare o mancante degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il Progetto presentato;

- prevedano attività definite nell’articolo 4 e coerenti con la *Smart specialisation strategy* di cui all’articolo 5;
- prevedano Progetti con durata e avvio che rispettino le disposizioni degli articoli 9 e 10;
- prevedano che l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio regionale e che la ricaduta avvenga nel territorio regionale.

Art. 15 – Criteri di valutazione

Al fine di consentirne la valutazione, i Progetti dovranno fornire il livello di dettaglio richiesto già al momento della presentazione della domanda.

In particolare dovranno quantificare le ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche. In mancanza di quantificazioni, il relativo punteggio sarà pari a 0.

Per la **Linea 1** i Progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del Progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	10
	Contributo del Progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nell’ambito applicativo del Bando	
Validità tecnica del Progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del Progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	20
	Qualità del Progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	
Validità e sostenibilità economica del Progetto	Congruità del Progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del Progetto e capacità economico-finanziaria del proponente	15
	Congruità e pertinenza dei costi del Progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste	
Impatto dell’intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive, a favore del territorio regionale, misurabili alla fine del Progetto anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca	10
	Rilevanza e attendibilità delle ricadute occupazionali, nel territorio regionale, in termini di personale dipendente aggiuntivo complessivo del proponente alla fine del Progetto	
Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione all’esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all’esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)	10
	Affidabilità del proponente valutata anche in relazione al radicamento nel territorio valdostano	
Competenze umane	Esperienze e competenze dei proponenti e loro complementarietà, in riferimento al possesso di adeguate competenze interne e all’attivazione di consulenze specialistiche	10
	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, del Responsabile scientifico, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	
Collaborazione	Presentazione del Progetto da parte di più proponenti	10
	Capacità del Progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri) con particolare riferimento alle regioni PACA e Rhône-Alpes, di cui al Progetto CIRCUITO	
	Presentazione del Progetto da parte di proponenti che abbiano stipulato un contratto di rete	

	Presentazione del Progetto da parte di proponenti facenti parte di un polo di innovazione	
Applicabilità delle tecnologie	Presenza di un “utente precoce” e suo contributo al Progetto	13
Rating di legalità	Presenza del rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012)	2
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i Progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area *Validità tecnica del Progetto* e per l'area *Impatto dell'intervento* e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** con la determinazione di un nuovo piano finanziario del Progetto da parte della Commissione di valutazione, a cui il proponente dovrà attenersi.

Per la **Linea 2** i Progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del Progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	20
	Caratteristiche tecniche di innovazione tecnologica dei macchinari, delle attrezzature, di linee e processi produttivi oggetto dell'investimento, applicati nell'ambito del Progetto	
Validità tecnica del Progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del Progetto, in particolare, per quanto attiene ai costi sostenuti, alla realizzazione finale della linea produttiva o di lavorazione, inserita nell'organizzazione interna delle attività finalizzate agli obiettivi del Bando	25
	Qualità del Progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la validità tecnica delle attività previste, la loro coerenza rispetto ad obiettivi e tempi di realizzazione	
Validità e sostenibilità economica del Progetto	Congruità del Progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del Progetto e capacità economico-finanziaria del proponente	23
	Congruità e pertinenza dei costi del Progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste	
Impatto dell'intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive, a favore del territorio regionale, misurabili alla fine del Progetto, rispetto alla capacità di rispondere alle esigenze di contrasto dell'epidemia da Covid-19	15
	Rilevanza e attendibilità delle ricadute occupazionali, sul territorio regionale, in termini di personale dipendente aggiuntivo complessivo del proponente alla fine del Progetto	
Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione alle capacità tecniche e all'esperienza maturata in attività di produzioni e lavorazioni industriali simili attuate in precedenza (anche in termini di presenza sul mercato, attinenza dei settori già trattati rispetto a quelli attuali oggetto del Bando, di contrasto del Covid 19)	15
	Affidabilità del proponente valutata anche in relazione al radicamento nel territorio valdostano	
Rating di legalità	Presenza del rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012)	2
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i Progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per le aree *Grado di innovazione del Progetto*, *Validità tecnica del Progetto* e *Impatto dell'intervento* e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** con la determinazione di un nuovo piano finanziario del Progetto da parte della Commissione di valutazione, a cui il proponente dovrà attenersi.

Art. 16 – Graduatoria

Al termine della valutazione, verrà redatta la graduatoria per ogni linea in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun Progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 15.

I Progetti saranno finanziati secondo la graduatoria definita.

Per i Progetti presentati in relazione alla prima scadenza sarà attribuito un ammontare di risorse pari alla metà delle risorse complessive.

Di norma, la Regione intende finanziare i Progetti per intero salvaguardando il più possibile l'integrità della proposta: tuttavia qualora l'ultimo Progetto dichiarato ammissibile sia finanziabile soltanto parzialmente, purché per un importo superiore al 50%, la Regione chiederà al proponente la rimodulazione del medesimo, in modo da salvaguardare il più possibile le finalità originarie del Progetto.

Le risorse residue relative ai Progetti presentati alla prima scadenza saranno destinate ai Progetti presentati alla seconda scadenza.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande sarà approvata la graduatoria con provvedimento del dirigente della Struttura competente.

Art. 17 – Avvio e chiusura dei Progetti ed erogazione del contributo

La comunicazione della valutazione del Progetto verrà data ai richiedenti a mezzo di Pec.

I beneficiari, entro 10 giorni dalla data di notifica dell'esito della valutazione, dovranno dare riscontro alla Struttura competente (struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità per la Linea 1 - struttura Attività produttive e cooperazione per la Linea 2) comunicando l'accettazione del contributo, tramite PEC.

La struttura competente procederà, quindi, alla concessione del contributo, che verrà comunicata ai beneficiari a mezzo di PEC.

I beneficiari dovranno comunicare, entro 10 giorni, l'avvio del Progetto (tranne che per i Progetti già avviati) e l'eventuale richiesta di liquidazione dell'anticipo, tramite PEC.

L'erogazione del contributo potrà avvenire mediante l'erogazione di un anticipo e del saldo, oppure in un'unica soluzione al termine del Progetto su presentazione di rendicontazione finale, completa della documentazione di spesa e di una relazione tecnica, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti, che dovrà essere trasmessa tramite PEC entro e non oltre 2 mesi dal termine del Progetto.

Nel caso in cui il ritardo superi i 2 mesi non si procederà, previa diffida, all'erogazione del contributo.

L'**anticipo**, in misura non superiore al 30% del contributo concesso, sarà erogato previa richiesta e presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari a quello da erogare.

L'erogazione del contributo in un'unica soluzione e l'erogazione del saldo, nel caso sia stato richiesto l'anticipo, avverranno previa verifica tecnico-amministrativa delle spese e controllo del risultato dell'attività di ricerca o del Progetto di innovazione.

La verifica tecnico-amministrativa consiste nel controllo delle spese esposte dalle imprese, sulla base dei criteri indicati all'articolo 11.

Il controllo del risultato consiste nella verifica dei risultati dell'attività e della sua conformità al Progetto approvato. A tal fine potrà essere acquisito un parere tecnico-scientifico avvalendosi di un esperto.

L'erogazione del contributo (ad anticipo o a saldo) avverrà previa verifica:

- degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 con riferimento ai pagamenti di

importo superiore a 10.000 €;

- della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
- dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs.159/2011);
- dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007);
- che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà all'erogazione dell'importo al netto della somma oggetto di recupero, comprensiva degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

La realizzazione del Progetto in modo difforme da quanto previsto potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.

Le eventuali **variazioni** del quadro finanziario dovranno essere sempre comunicate, dal beneficiario, alla Struttura competente. In particolare, si possono verificare le seguenti casistiche:

- per le variazioni che comportano uno **scostamento massimo fino al +/-20%** delle singole voci di spesa sul valore totale approvato per ciascuna voce, o una modifica non sostanziale delle attività, ricompresa nei limiti percentuali sopra descritti, **non è richiesta** la preventiva autorizzazione della Struttura competente, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario;
- per le variazioni che comportano uno **scostamento superiore al +/- 20%** delle singole voci di spesa sul valore totale approvato di ciascuna voce, per le variazioni che imputano spese su voci di spesa, inizialmente non previste, e per le variazioni che comportano una modifica non sostanziale delle attività programmate oltre i limiti percentuali sopra descritti, il beneficiario è tenuto a presentare una **richiesta di autorizzazione preventiva** alla Struttura competente, accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni, il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione del Progetto. A conclusione dell'istruttoria della richiesta di variazione, che è stata avanzata dal beneficiario, la Struttura competente dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario.

Nel caso in cui il Progetto accusi dei ritardi nell'avanzamento, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Struttura competente le conseguenti variazioni al cronoprogramma finanziario e, se del caso, può presentare, alla medesima Struttura, entro il termine previsto per la conclusione del Progetto, una **richiesta di proroga**, per un periodo non superiore a 3 mesi, (per quanto attiene alla linea 2, i progetti dovranno **comunque essere conclusi entro 6 mesi** dalla data di concessione degli stessi), accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura competente.

La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei Progetti approvati e verificherà i risultati dei Progetti approvati.

Art. 18 – Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del Progetto, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Regione mediante PEC.

Art. 19 – Controlli

La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. L'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti nella disciplina del presente Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire

durante il periodo di svolgimento dell'azione, ed *ex post*, a supporto della fase di controllo finale.

L'azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del beneficiario.

Le verifiche ispettive, svolte senza preavviso, sono volte a verificare il regolare svolgimento

Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal beneficiario e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del beneficiario, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.

I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione.

Anche i controlli *ex post* si articolano in controlli documentali amministrativo-contabili e controlli in loco.

I controlli *ex post* hanno la finalità di determinare l'attività realizzata, confrontando gli obiettivi programmati con gli obiettivi effettivamente realizzati, e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. È oggetto di controllo amministrativo-contabile la dichiarazione finale sull'attività realizzata. Sono, inoltre, oggetto di verifica, tra gli altri, i seguenti elementi:

- conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
- conformità delle attività realizzate rispetto al Progetto presentato;
- coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato nel Bando, nei provvedimenti autorizzativi, nel Progetto approvato in relazione all'avvio dell'attività e alle risorse umane impegnate;
- effettivo raggiungimento degli obiettivi di Progetto;
- conformità delle attività descritte nella relazione tecnica sull'attività svolta rispetto al Progetto approvato.

La Regione, per mezzo dei propri dipendenti, potrà effettuare sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del Progetto.

Art. 20 – Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti **obblighi**:

- a) realizzare il Progetto secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata e nei tempi di realizzazione previsti, salvo proroga;
- b) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto entro il periodo di validità dello stesso;
- c) presentare la relazione tecnica finale;
- d) mantenere per tutta la durata del Progetto i requisiti soggettivi di cui agli articoli 7 e 8;
- e) mantenere per i 3 anni successivi al termine del Progetto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 lettere a), b), c) e mantenere l'investimento nell'unità produttiva locale valdostana per 3 anni (piccole e medie imprese) o 5 anni (grandi imprese);
- f) comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del Progetto riguardanti i requisiti soggettivi;
- g) richiedere alla Regione l'autorizzazione per eventuali variazioni al Progetto;
- h) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del Progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- i) comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- j) adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto;

- k) consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati e ad altri organismi deputati ad attività di controllo lo svolgimento di controlli e ispezioni;
- l) fornire, per i 3 anni successivi al termine del Progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione;
- m) conservare fino al 31 dicembre 2024 tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del Progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto.

Art. 21 – Revoca del contributo

Per la Linea 1 il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione o valutazione negativa della relazione tecnica finale;
- b) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del Progetto o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;
- c) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del Progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il Progetto di ricerca nel territorio regionale;
- d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro 3 anni dalla conclusione del Progetto;
- e) interruzione ingiustificata del Progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del Progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- f) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali, per un periodo di 5 anni per le grandi imprese e di 3 anni per le piccole e medie imprese dalla conclusione del Progetto;
- g) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del Progetto.

Per la Linea 2, il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) mancato completamento del progetto entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario;
- b) mancato mantenimento della destinazione dichiarata e/o alienazione o cessione dei beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, prima di 5 anni per le grandi imprese e di 3 anni per le piccole e medie imprese dalla data di conclusione del Progetto;
- c) attuazione dell'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento;
- d) qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo.

La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

È possibile la rateizzazione dell'importo da restituire per un periodo comunque non superiore a 12 mesi.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 (per quanto attiene alla Linea 1) o dalla l.r. 6/2003 (per quanto attiene alla Linea 2) per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Nel caso di Progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano a ciascuno dei soggetti partecipanti.

Art. 22 – Cumulo dei contributi

I contributi di cui al presente bando, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale n. 84/1993 e dall'art. 6 bis, commi 1 e 3, della legge regionale n. 6/2003, possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti dei massimali previsti dalle sezioni 3.6. e 3.8. del *Quadro temporaneo*.

In particolare i contributi relativi alla Linea 1 e alla Linea 2 non possono essere cumulati tra di loro. I contributi relativi alla Linea 2 non possono essere cumulati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 23 – Diritti di proprietà intellettuale

Le conoscenze derivanti dalla realizzazione dei Progetti sono di proprietà dei partecipanti, che sono tenuti a regolare con un accordo tra loro:

- le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
- le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale come previsto dal *Quadro temporaneo* e dalla *Disciplina RSI* (qualora applicabile).

Art. 24 – Riservatezza e protezione dei dati personali

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ha l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalla normativa in vigore per la tutela e il trattamento dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali raccolti dalla Regione, la Regione e la società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.) si configurano Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

I dati forniti potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti, ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Art. 25 – Promozione dei Progetti

La Regione si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al Progetto, attività di promozione e divulgazione dei Progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

Art. 26 – Responsabilità

La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei Progetti.

Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai Progetti.

I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 27 – Norme applicabili

Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 di autorizzazione del regime di aiuti SA.57021, adottata sulla base della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020 "*Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19*", e successive modificazioni e integrazioni.

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione contenuta nella Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 “*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, “*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*”.

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, “*Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane*”.

Art. 28 – Responsabile del procedimento

Linea 1 - Struttura regionale competente è la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità.

Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, Fabrizio Clermont e-mail: f.clermont@regione.vda.it

Funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, e-mail: g.dandrea@regione.vda.it

Linea 2 - Struttura regionale competente è la Struttura Attività produttive e cooperazione.

Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione, Alessandra Spalla e-mail: a.spalla@regione.vda.it

Funzionario amministrativo referente è Flavio Serra, e-mail: f.serra@regione.vda.it

Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Art. 29 – Modalità di ricorso

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere, entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del Progetto o di non concessione del finanziamento dello stesso, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.